



Università di Genova

Regolamento in materia di organizzazione della gestione dei rifiuti in Ateneo

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	1
Art. 2 - Esclusioni.....	1
Art. 3 - Definizioni	2
Art. 4 - Compiti e attribuzioni del rettore	3
Art. 5 - Compiti e attribuzioni del dirigente di struttura	3
Art. 6 - Compiti e attribuzioni del produttore	4
Art. 7 - Compiti e attribuzioni del responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL).....	4
Art. 8 - Compiti e attribuzioni del referente dei rifiuti.....	4
Art. 9 - Entrata in vigore.....	4

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i ruoli, i compiti e le attribuzioni in materia di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi prodotti all'interno dell'Università degli Studi di Genova (di seguito, Università o Ateneo) nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico sull'Ambiente - Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti") come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha recepito la Direttiva 2018/851/UE.
2. La corretta gestione dei rifiuti in Ateneo si svolge in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento e dalle Linee operative per la gestione dei rifiuti.
3. Le prescrizioni si applicano a tutti gli insediamenti dell'Ateneo.

Art. 2 - Esclusioni

Il presente regolamento non si applica a:

- a) rifiuti radioattivi, disciplinati dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., per i quali è necessario avvalersi del supporto dell'esperto in radioprotezione dell'Università;
- b) sostanze esplosive;
- c) materiali contenenti amianto, provenienti dalle operazioni di bonifica degli edifici universitari, svolte da ditte autorizzate, in possesso dei necessari requisiti tecnici, professionali e finanziari;
- d) rifiuti speciali derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle aree di pertinenza dell'Ateneo, la cui gestione è affidata alle ditte appaltatrici del relativo servizio.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) “codice dell’ambiente” (di seguito definito “Codice”), il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- b) “rifiuti”, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi; si classificano in base alla loro origine e alle loro caratteristiche di pericolosità;
- c) “gestione”, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché il controllo di queste operazioni;
- d) “raccolta”, l’operazione di prelievo dei rifiuti a seguito della cernita e del deposito temporaneo;
- e) “raccolta differenziata”, la raccolta idonea a suddividere e raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- f) “deposito temporaneo”, il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo quanto stabilito dall’art. 185-bis del **Codice**, introdotto dall’art. 1, comma 14, del d.lgs. n. 116 del 2020;
- g) “luogo di produzione”, uno o più edifici, tra loro collegati, all’interno di un’area universitaria delimitata in cui si svolgono attività produttive di rifiuti;
- h) “struttura universitaria”, le strutture così come individuate dal vigente atto di organizzazione amministrativa e tecnica dell’Università;
- i) “unità locale”, l’articolazione di una struttura universitaria che sia centro di produzione autonoma e di stoccaggio dei rifiuti. All’unità locale è sempre associato un deposito temporaneo di rifiuti. Ciascuna unità locale, in relazione alle dimensioni ed ai quantitativi di rifiuti prodotti, si dota di idonea area da utilizzare per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti stessi, opportunamente segnalata, alle condizioni riportate dall’art. 185-bis del Codice, tenuto conto anche degli aspetti di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro;
Le strutture universitarie possono essere articolate in una o più unità locali, ciascuna con un proprio deposito temporaneo ed un registro di carico/scarico associato.
Qualora in un edificio siano presenti più strutture produttrici di rifiuti pericolosi, nell’impossibilità di disporre ciascuna del proprio deposito temporaneo, i rispettivi responsabili individuano congiuntamente uno o più spazi adeguati alla quantità complessiva di rifiuti da contenere, nonché alla modalità di gestione dei medesimi;
La costituzione o l’estinzione di una o più unità locali per cessazione o confluenza in altre unità, è comunicata all’ufficio di Ateneo competente in materia di prevenzione e protezione.
- j) “dirigente di struttura”, ai sensi del *Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, il direttore generale, il direttore di dipartimento, il direttore sanitario del presidio ambulatoriale odontoiatrico, il presidente di centro di servizio, il direttore di centro di eccellenza, il dirigente di area della direzione generale. Tale soggetto è il responsabile di una o più unità locali a lui afferenti;
- k) “responsabile dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL)”, il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e di ricerca in laboratorio, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 363/98. Nell’ambito della sua attività il RADRL è il produttore di rifiuto di cui alla lettera m), responsabile dell’identificazione dello scarto, nella fase di raccolta in laboratorio, dell’etichettatura e dell’imballaggio, prima del successivo conferimento al deposito temporaneo dei rifiuti;
- l) “referente dei rifiuti”, l’unità di personale docente o tecnico-amministrativo, individuato e nominato dal dirigente di struttura, cui siano stati conferiti specifici compiti di collaborazione nell’ambito della gestione rifiuti. Detto personale, adeguatamente formato per lo svolgimento dell’incarico, opera, comunque, sotto le direttive e la responsabilità del dirigente di struttura. L’incarico decade in caso di afferenza/trasferimento ad altra struttura dell’Ateneo;
- m) “produttore”, la persona responsabile di un processo la cui attività ha prodotto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che devono essere smaltiti;

- n) “detentore”, il soggetto che detiene i rifiuti nel deposito temporaneo prima del conferimento alle ditte specializzate, incaricate del trasporto presso i siti di smaltimento e si configura con il dirigente di struttura;
- o) “consulente ADR”, la figura professionale interna o esterna individuata dall’Ateneo ai sensi del D.Lgs n. 35/2010 di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, per provvedere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di trasporti di merci pericolose, operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti;
- p) “modello unico di dichiarazione ambientale – MUD”, il modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione.

Art. 4 - Compiti e attribuzioni del rettore

1. Ai fini degli adempimenti di legge, il rettore, in qualità di legale rappresentante dell’Ateneo, è il titolare della gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture universitarie.
2. Il rettore svolge le attività previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti in collaborazione con la direzione generale e l’ufficio competente in materia di prevenzione e protezione.
3. Al rettore compete l’organizzazione, attraverso gli appositi uffici, delle attività formative e di aggiornamento in materia di gestione dei rifiuti, destinate ai responsabili di struttura ed ai referenti rifiuti.
4. Il rettore nomina il consulente ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) per quelle unità locali che si configurano come speditori di rifiuti pericolosi al di fuori dei termini d’esenzione indicati nel Decreto 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”.

Art. 5 - Compiti e attribuzioni del dirigente di struttura

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 4 tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti spettano al dirigente di struttura, che ne risponde in ordine alla corretta gestione e all’assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici ad essi collegati. In particolare, il dirigente di struttura:
 - a) individua, predispone e controlla il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi per ciascuna unità locale della propria struttura;
 - b) organizza le attività e sovrintende affinché le operazioni di riciclo, recupero, riutilizzo, produzione, movimentazione, deposito e smaltimento dei rifiuti vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione infortuni, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) adotta le procedure di gestione dei rifiuti nella struttura da questo diretta, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto nel presente regolamento;
 - d) sensibilizza il personale della propria struttura affinché renda operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani che dovranno essere conferiti alle varie isole ecologiche;
 - e) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e provvede alla predisposizione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - f) completa la compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti all’atto della consegna degli stessi alla ditta autorizzata al trasporto e/o allo smaltimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, avvalendosi del referente rifiuti incaricato, che opera sotto la sua responsabilità;
 - g) individua e nomina uno o più referenti dei rifiuti, che operano sotto le sue direttive, previa accettazione dell’incarico conferito;

- h) comunica all'ufficio competente in materia di prevenzione e protezione i nominativi dei referenti rifiuti della propria unità locale e le eventuali variazioni.

Art. 6 - Compiti e attribuzioni del produttore

1. Al produttore come definito all'art. 3 comma 1 lett. m) è attribuita la responsabilità dell'intera catena di trattamento dei rifiuti, nonché dell'avvenuto recupero/smaltimento, ai sensi dell'art. 188 del Codice.
2. In ambito universitario, si configurano produttori tutti i dipartimenti, la direzione generale, le biblioteche, i centri e le presidenze delle scuole.
3. Nelle strutture che svolgono attività didattica, di ricerca scientifica e di laboratorio, il produttore si identifica con il responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL). Laddove il RADRL non fosse individuato o individuabile, la responsabilità della produzione del rifiuto pericoloso e non pericoloso rimane in carico al dirigente di struttura.
4. Il produttore originario conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, anche qualora trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti individuati al comma 2.
5. La responsabilità del produttore cessa quando:
 - a) il rifiuto è conferito al servizio pubblico di raccolta;
 - b) il rifiuto è conferito a impianti per il successivo recupero o smaltimento e ritorna la quarta copia del formulario datata e controfirmata dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento al trasportatore;
 - c) qualora, alla scadenza dei tre mesi, abbia presentato segnalazione ai competenti uffici territoriali/provinciali della mancata ricezione del formulario di cui alla sezione apposita delle linee operative (adempimenti amministrativi del produttore).

Art. 7 - Compiti e attribuzioni del responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL)

1. Al responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio, come definito all'art. 3 comma 1 lett. k), sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) classificare i rifiuti, identificandone i composti presenti, la loro quantità e le caratteristiche di pericolosità, anche a mezzo della compilazione di specifiche schede;
 - b) raccogliere, confezionare ed etichettare il rifiuto di laboratorio, in base alla tipologia, come previsto dalla normativa vigente in materia, anche avvalendosi del consulente ADR dell'Università se il rifiuto è pericoloso;
 - c) conferire i rifiuti al deposito temporaneo, nel rispetto delle regole tecniche, avvalendosi della collaborazione del referente dei rifiuti.

Art. 8 - Compiti e attribuzioni del referente dei rifiuti

1. Al referente dei rifiuti, come definito all'art. 3 comma 1 lett. l), compete:
 - a) il corretto utilizzo del locale adibito a deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi;
 - b) la corretta tenuta del registro di carico e scarico e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
 - c) la verifica del raggiungimento dei criteri volumetrici e/o temporali del deposito temporaneo ed attivarsi per lo smaltimento;
 - d) il coordinamento con il personale dell'ufficio che gestisce i servizi generali e logistici di Ateneo e con il personale dell'impresa incaricata di effettuare il trasporto/smaltimento dei rifiuti.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo informatico.

2. Le modifiche o le integrazioni alle linee operative allegate al presente regolamento e non costituenti parte integrante del medesimo, sono disposte con provvedimento del Rettore da assoggettarsi alle medesime forme di pubblicità previste per il regolamento.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento per la gestione dei rifiuti e del sistema tracciabilità dei rifiuti (SISTR)* emanato con D.R. n.8898 del 29.10.2015.